



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 3 febbraio 2011 n.21

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 5, primo comma, della Legge 29 ottobre 1992 n.85;

Visto il Decreto 19 aprile 2004 n.52;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 25 gennaio 2011;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO 19 APRILE 2004 N.52 "NORME PER
SURGELAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI NELLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE"**

Articolo Unico

L'articolo 10 del Decreto 19 aprile 2004 n.52 "Norme per surgelazione di prodotti alimentari nelle attività di somministrazione" è così modificato:

"Art.10

Il Dipartimento Prevenzione qualora accerti la nocività di prodotti destinati all'alimentazione umana e ottenuti tramite congelamento e non rispondenti ai requisiti fissati dal presente decreto, ne ordina il sequestro e la distruzione.

Chiunque effettua il congelamento senza la specifica Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Dipartimento Prevenzione è punito con sanzione amministrativa da € 100,00 a €500,00.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a qualsiasi titolo contravvenga al disposto di cui all'articolo 6 del presente Decreto, incorre nelle sanzioni previste dal decreto Delegato 14 aprile 2008 n.55 "Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari".

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a qualsiasi titolo contravvenga alle disposizioni del presente decreto, è punito conformemente alle disposizioni della Legge 29 ottobre 1992 n. 85."

Dato dalla Nostra Residenza, addì 3 febbraio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Valeria Ciavatta